

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Art. 102 Litisconsorzio necessario.

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.